

DECISIONE (UE) 2021/991 DEL CONSIGLIO
del 7 giugno 2021
relativa al regime dei «dazi di mare» nelle regioni ultraperiferiche francesi e recante modifica della
decisione n. 940/2014/UE

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 349,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Parlamento europeo ⁽¹⁾,

deliberando secondo una procedura legislativa speciale,

considerando quanto segue:

- (1) Le disposizioni del trattato che si applicano alle regioni ultraperiferiche francesi non autorizzano in linea di principio alcuna differenza di imposizione tra i prodotti locali e quelli provenienti dalla Francia metropolitana o da altri Stati membri. L'articolo 349 del trattato prevede tuttavia la possibilità di introdurre misure specifiche a favore delle regioni ultraperiferiche a causa dell'esistenza di vincoli permanenti che incidono sulla loro situazione economica e sociale.
- (2) È opportuno adottare misure specifiche intese, in particolare, a stabilire le condizioni di applicazione dei trattati a tali regioni. Le misure specifiche devono tenere conto delle caratteristiche e dei vincoli specifici di tali regioni, senza tuttavia compromettere l'integrità e la coerenza dell'ordinamento giuridico dell'Unione, ivi compresi il mercato interno e le politiche comuni. Gli svantaggi concorrenziali delle regioni ultraperiferiche francesi sono menzionati all'articolo 349 del trattato: grande distanza, insularità, superficie ridotta, topografia e clima difficili, dipendenza da un numero limitato di prodotti. Questi vincoli permanenti comportano per le regioni ultraperiferiche francesi una dipendenza dalle materie prime e dall'energia, l'obbligo di costituire scorte maggiori, una dimensione ridotta del mercato locale associata a un basso livello di attività di esportazione ecc. L'insieme di tali svantaggi concorrenziali si traduce in un aumento dei costi di produzione e quindi il prezzo di costo dei prodotti fabbricati localmente, in assenza di misure specifiche, sarebbe meno competitivo rispetto al prezzo di quelli provenienti dall'esterno, anche tenendo conto dei costi di trasporto verso le regioni ultraperiferiche francesi. Si metterebbe quindi a repentaglio il mantenimento di una produzione locale. È pertanto necessario adottare misure specifiche allo scopo di rafforzare l'industria locale migliorandone la competitività.
- (3) La decisione n. 940/2014/UE del Consiglio ⁽²⁾, per ristabilire la competitività dei prodotti fabbricati localmente, autorizza la Francia ad applicare fino al 30 giugno 2021 esenzioni parziali o totali dai «dazi di mare» per taluni prodotti di cui esiste una produzione locale nelle regioni ultraperiferiche della Guadalupa, della Guyana francese, della Martinica, di Mayotte e della Riunione, dato che importazioni significative di tali prodotti potrebbero compromettere il mantenimento della produzione locale e costi supplementari potrebbero comportare un aumento dei prezzi di costo della produzione locale rispetto ai prodotti provenienti dall'esterno. L'allegato della decisione precitata contiene l'elenco dei prodotti cui si possono applicare le esenzioni parziali o totali d'imposta. A seconda del prodotto, la differenza di imposizione non può essere superiore a 10, 20 o 30 punti percentuali tra i prodotti fabbricati localmente e gli altri prodotti.

⁽¹⁾ Parere del 18 maggio 2021 (GU C, del. pag..).

⁽²⁾ Decisione n. 940/2014/UE del Consiglio, del 17 dicembre 2014, relativa al regime dei «dazi di mare» nelle regioni ultraperiferiche francesi (GU L 367 del 23.12.2014, pag. 1).

